

**COMUNICAZIONE
VENDITA SOTTOCOSTO**

**AL COMUNE DI VILLAR PEROSA
UFF. COMMERCIO**

Da presentare tramite mail all'indirizzo villar.perosa@cert.ruparpiemonte.it almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita sottocosto.

OGGETTO: COMUNICAZIONE VENDITA SOTTOCOSTO

ai sensi D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Il/La sottoscritto/a _____ legale rappresentante della
Ditta/Società _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
Partita IVA: _____
Tel. _____ Mail _____

Titolare dell'esercizio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nel settore:

- Alimentare
- Non-alimentare
- Misto

Denominato _____ sito in: _____

COMUNICA

che, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 7 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" e dell'art. art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, **intende effettuare una**

VENDITA SOTTOCOSTO

di n° _____ (massimo 50) referenze (prodotti), a far data dal giorno _____ e fino al
giorno _____ per una durata complessiva di giorni _____

ATTENZIONE: la vendita sottocosto può avere una durata massima di dieci giorni, non può essere effettuata per più di tre volte l'anno e se non sono trascorsi almeno venti giorni da quella precedente – salvo che per la prima dell'anno.

A tal fine, presa visione delle "Avvertenze" contenute a pag. 2 dell'allegato 1, precisa quanto richiesto nel "Foglio Notizie" del medesimo documento, unito alla presente comunicazione.

Data _____

Timbro e firma

FOGLIO NOTIZIE

Relativo a _____ titolare ovvero legale rappresentante
della Ditta/Società _____
esercitante l'attività di commercio al minuto nei locali posti in _____
Via _____ n. _____

Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono

Settore merceologico

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Tipologia di esercizio commerciale

Di vicinato al dettaglio

Di vicinato al dettaglio, inserito in un
centro commerciale

Media struttura di vendita

Grande struttura di vendita

Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono

È la prima vendita sottocosto del corrente anno solare

Nell'anno solare in corso, è già stata effettuata una vendita sottocosto

Nell'anno solare in corso, sono già state effettuate due vendite sottocosto

Sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare)

Allegati:

- Elenco delle merci poste in vendita, con indicazione della qualità e quantità; dei prezzi praticati prima della vendita sottocosto e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- Documento d'identità del dichiarante.

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

- ❖ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza **(cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**. Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto **(cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3)**.
- ❖ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta **(cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218)**.
- ❖ Va effettuata specifica comunicazione *anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale*, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:**
 - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- ❖ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ❖ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
- ❖ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da corrispondere ovviamente in euro; N.d.R.). In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni **(cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs.31 marzo 1998, n. 114)**.
- ❖ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.